

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SAPORITO, BOGGIO, DELLA PORTA, SCARDACCIONE, FIMOGNARI, MIROGLIO, RIGGIO, DAMAGIO e FRANZA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 1983

Norme concernenti la liquidazione del soppresso Istituto nazionale « Giuseppe Kirner »

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 5 agosto 1981, è stato soppresso l'Istituto nazionale « G. Kirner » per l'assistenza ai professori medi, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (accertata insussistenza di funzioni residue).

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 dell'8 agosto 1981, sono stati concessi i beni del soppresso Istituto nazionale « G. Kirner » a favore dell'Associazione volontaria « G. Kirner » ed è stato nominato un commissario liquidatore dell'ente pubblico.

Il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri all'articolo 2 ha stabilito le norme per la liquidazione dell'Istituto da

completarsi entro il 31 dicembre 1981 e per il trasferimento dei beni dall'ente al patrimonio dello Stato.

Con l'articolo 3 del citato decreto sono stati concessi in uso all'Associazione volontaria « G. Kirner », ai sensi dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, parte dei beni mobili ed immobili dell'ex ente pubblico Istituto nazionale « G. Kirner » in liquidazione.

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge si vuole sanare una situazione paradossale che la soppressione ha comportato, essendo stata disposta senza effettuare una analisi del patrimonio dell'ex Istituto. Infatti risultava regolarmente iscritta in bilancio una riserva tecnica destinata a coprire le spese di erogazione del premio di uscita previsto dall'articolo 9 della legge n. 370 del 1968, che veniva corrisposto ai soci cessati dal servizio con almeno 15 anni di contribuzione.

Tale accantonamento deve essere messo a disposizione dei soci attraverso il pagamento del premio di uscita a coloro che hanno aderito all'Associazione privata (e quindi versando all'Associazione tale parte di riserva) e attraverso la restituzione ai non aderenti del valore economico dei versamenti effettuati dall'*ex* ente a tale titolo. Anche questo compito potrebbe essere demandato all'Associazione privata.

Con l'articolo 2 si assicura il controllo dello Stato sulle operazioni di liquidazione affidate all'Associazione in fase sia di formazione delle decisioni che di consuntivo delle stesse.

Con l'articolo 3 del disegno di legge si mira a porre l'Associazione, sorta per volontaria scelta degli aderenti, in grado di riscuotere le quote dei soci per il perseguimento dei fini istituzionali accettati all'atto dell'adesione.

Il meccanismo è quello previsto dal quinto comma dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 1-*undecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella

legge 21 ottobre 1978, n. 641, concernente la fissazione al 1° gennaio 1979 del termine previsto dall'articolo 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonché norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali.

Lo stesso quinto comma ha previsto la possibilità per gli *ex* enti a struttura associativa di percepire contributi mediante ritenuta, sulla base di deleghe rilasciate dai soci, e mediante convenzione con i Ministeri competenti. D'altra parte molti enti hanno già stipulato la ricordata convenzione (vedi l'Associazione nazionale vittime civili di guerra e l'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra).

Nella convenzione sopracitata è previsto un corrispettivo a favore dell'Amministrazione del tesoro determinato nella misura del 3 per cento.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

È concessa all'Associazione volontaria « Giuseppe Kirner » la disponibilità della somma corrispondente alla riserva matematica calcolata all'atto della soppressione dell'Istituto « Giuseppe Kirner » affinché provveda:

a) in favore dei soci aderenti, alla corresponsione del premio di uscita di cui all'articolo 9 della legge 28 marzo 1968, n. 370;

b) in favore dei soci non aderenti, alla restituzione del valore economico dei versamenti già effettuati dall'*ex* Istituto « Giuseppe Kirner » a tale titolo.

Art. 2.

Per l'esecuzione delle operazioni di cui al precedente articolo gli organi collegiali dell'Associazione sono integrati da rappresentanti dei Ministeri del tesoro e della pubblica istruzione.

Art. 3.

Le quote dovute dagli iscritti all'Associazione volontaria « Giuseppe Kirner » possono essere corrisposte mediante trattenute sulla retribuzione, effettuate dall'Amministrazione competente su delega ad essa rilasciata dai dipendenti interessati, secondo le norme e con le modalità previste dall'articolo 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dall'articolo 170 della legge 11 luglio 1980, n. 312.